



COMUNE DI NERVIANO
PROVINCIA DI MILANO

ORDINANZA N. ¹⁰⁹

Protocollo n. 35-189 cat. X cl.5

Comando Polizia Locale

Responsabile procedimento: Giammario Zinno

Rif. Int. \ordinanze\ordinanze2008\Tutela dei cani

OGGETTO: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, TUTELA E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 N° 320;
VISTA la legge 23/12/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (art. 32);
VISTA la legge 14/8/1991 n° 281 – Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/3/1998 (art. 117);
VISTI gli artt. 544 bis, 544, 672 e 727 del Codice Penale;
VISTA la legge n° 189 del 24/7/2004 relativa al divieto di maltrattamento degli animali;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 3/10/2005;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e del 28/03/2007;
VISTA la legge Regione Lombardia n° 30 dell'8/9/1987 di prevenzione del randagismo e tutela degli animali e della salute pubblica;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

O R D I N A

- 1) I cani di qualsiasi specie, che liberi potrebbero recare pregiudizio alla tranquillità e sicurezza dei cittadini, devono essere condotti, per le pubbliche strade, legati ovvero altrimenti assicurati in maniera che non arrechino danni ad alcuno. Sostanzialmente devono essere tenuti al guinzaglio ovvero, se liberi, muniti di museruola.
- 2) I proprietari ed i conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade ed aree pubbliche, devono dotarsi di paletta ovvero altra attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni animali onde provvedere all'immediata rimozione del materiale organico prodotto, da depositare successivamente negli appositi contenitori o, in mancanza, nei cestini porta rifiuti. La paletta o altra attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
- 3) I cani destinati alla guardia in luoghi privati devono essere messi in condizione di non



provocare danni ai passanti.

Esiste il divieto di tenere i cani in condizioni tali da creare disturbi alla cittadinanza ed alla pubblica quiete.

- 5) Nei locali pubblici e nei mezzi pubblici, ove consentito l'uso, il cane deve essere assicurato al guinzaglio con museruola applicata.
- 6) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e cibo. Il riparo deve essere idoneo, coperto e rialzato dal suolo. Se tenuto alla catena il cane deve poter tranquillamente raggiungere il riparo ovvero il cibo e l'acqua.
- 7) Gli animali di maggiore aggressività come individuati nell'ordinanza del Ministero della Salute devono essere sempre tenuti al guinzaglio e museruola applicata e per questi deve essere stipulata apposita polizza assicurativa a tutela dei terzi.
- 8) In caso di violazione del punto precedente il Sindaco può disporre l'allontanamento coatto del cane ed il trasferimento al canile comunale con spese a carico del proprietario o del possessore.
- 9) I proprietari possessori devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
- 10) La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni nonché ai cani guida per non vedenti.

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, secondo le procedure della Legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni nonché del vigente regolamento sulle sanzioni.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

Dell'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.

R I C O R D A

che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso l'A.S.L di residenza entro il 3° mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione;

che il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare l'A.S.L di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- lo smarrimento accidentale del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- la variazione di residenza;

chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale per l'attivazione dell'intervento di cattura;



coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano presso un'adeguata sistemazione devono consegnarlo al ricovero competente per territorio, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia allo stesso; e pagando le spese di custodia e mantenimento da concordare con le strutture.

nel caso che il proprietario di un animale d'affezione sia colpito da grave infermità o sia privato della libertà personale, e non si trovi una persona disponibile ad accudire l'animale, questo deve essere segnalato immediatamente al servizio veterinario dell'A.S.L. competente perchè provveda a trasferirlo presso un idoneo ricovero, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o persona di sua fiducia;

in caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino all'animale, il Comune provvederà a spese degli eredi, al suo ricovero e mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata sino all'affido.

La presente Ordinanza avrà efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

Ogni precedente Ordinanza in materia si intende revocata.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Nerviano, li

05 DIC. 2008

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Enrico Cozzi